




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 180 del 05/06/2014

Legge Regionale 30 aprile 2002 n. 7 dell'art. 47 comma 3. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivante da sentenza n.119/2011 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi. Adempimenti consequenziali a favore del Sig. Gambale Sabato Antonio - Avv. Pasquale Tellone.

REG. GEN. n. 1056/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.


Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.


Il Dirigente dell' U.D.
Avv. Maria Fabbrocini

L.G.

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente
Pietro Foffi





Giunta Regionale della Campania
Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 1056/II

Dipartimento:

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
180	05/06/2014	52	3	1

Oggetto:

Legge regionale 30 Aprile 2002 n. 7, art. 47, comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 119/2011 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi. Adempimenti consequenziali a favore del sig. Gambale Sabato Antonio - Avv. Pasquale Tellone.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : CF2FAB9C6A019CD6C9131C48A6B58C84BEEC8772

Allegato nr. 1 : B7939734303FE802E672048E286180AEE2218C6B

Allegato nr. 2 : 5BD3370CC11218E395CF9DD9A57879AFC1E6A8B8

Allegato nr. 3 : 4E5EED9827BCD54B0F39DB1F92E7E695ABE1E086

Allegato nr. 4 : C4569446A39F1679086BAC354D7C18E1BD8C9D45

Allegato nr. 5 : DBC85611F89028FD0D6AA431CC4164ED1F127E08

Allegato nr. 6 : FE4C34229ECE19F4F1C5CL9BE9D7489A4436444B

Frontespizio Allegato : 379533B554FDEE5D2B1546EC73576616A68D7902

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0012438/A

Del 11/06/2014 09 29 53

Da CR A SERDA

Data, 06/06/2014 - 17:26



Pagina 1 di 1

11/11/11


11/11/11

Deliberazione N. 180

Assessore

Assessore Giancane Gaetano

Assessore Nugnes Daniela



Dipartim. Direzione G.

52
55

6
13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 05/06/2014

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 1056/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Legge regionale 30 Aprile 2002 n. 7, art. 47, comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 119/2011 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi. Adempimenti consequenziali a favore del sig. Gambale Sabato Antonio - Avv. Pasquale Teitone

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	ASSENTE
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	ASSENTE
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0012438/A

Del: 11/06/2014 09:29:53

Da: CR A. SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. la L.R. 30 Aprile 2002 n. 7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania, rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- b. l'art. 47, comma 3, della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- c. la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione;

PRESO ATTO che:

- a. il Consiglio Regionale con la L.R. n. 3 del 16 gennaio 2014 ha approvato il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per il triennio 2014/16;
- b. la Giunta Regionale con delibera DGR n. 92 del 1 aprile 2014 ha approvato il Bilancio Gestionale per l'esercizio finanziario 2014/15/16;

RILEVATO che:

- a. con delibera di G.R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- b. l'art. 1 comma 12 lett. h della L.R. 6 maggio 2013 n. 5, di modifica del comma 5 dell'art. 47 della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7, ha previsto che le proposte della Giunta regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

TENUTO CONTO che gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della L.R. 7/2002 e sue s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- a. la Provincia di Avellino, Unità Organizzativa di STAFF Avvocatura e Contenzioso, con nota prot. n. 59253 del 19.10.2012, in riscontro alle richieste di chiarimenti del Settore Foreste, Caccia e Pesca di cui alle note prot. n. 444973 del 11.06.2012 e prot. n. 662705 del 10.09.2012, aveva trasmesso:
 - a.1 la determinazione n. 141 del 19.10.2011 con cui veniva disposto l'impegno e il pagamento al sig. Gambale Sabato Antonio della somma di € 3.906,94= di cui € 1.640,04 quale risarcimento danni ed € 2.065,60 quale spese legali;
 - a.2 il mandato n. 393 del 20.01.2011 emesso in favore del sig. Gambale Sabato Antonio in esecuzione della sentenza n. 18/2010 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi sia a titolo di risarcimento danni che per le spese legali da liquidare per l'importo complessivo di € 3.906,04=;
- b. la somma inerente il risarcimento dei danni e le spese legali per complessivi € 3.906,94=, come risulta dalla documentazione agli atti del Settore Foreste, Caccia e Pesca, era stata già corrisposta dalla Provincia di Avellino al sig. Gambale Sabato Antonio;
- c. la L.R. n. 26 del 9.08.2012 recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania*", ha abrogato la L.R. n. 8 del 10.04.1996 recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania*";
- d. l'art. 26, comma 1, della nuova L.R. 26/12 prevede egualmente la costituzione di un fondo regionale che annualmente la Giunta ripartisce tra le amministrazioni provinciali in misura proporzionale alle denunce di danno pervenute l'anno precedente per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati dalla fauna selvatica di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 157/1992, e dall'attività venatoria ed ai sinistri stradali causati dai soli ungulati selvatici;
- e. sulla base della documentazione ricevuta, onde evitare una duplicazione dei pagamenti e in virtù del fatto che la Regione ripartisce annualmente tra le Province somme da utilizzarsi per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica, si era ritenuto opportuno riconoscere quale debito fuori bilancio, con la D.G.R. n. 691 del 10.12.2012, le sole spese legali del II grado di giudizio pari ad € 2.269,07=, in quanto la sorte capitale e le spese legali di I grado erano già state liquidate e pagate dalla Provincia di Avellino, come comunicato con la sopracitata nota;
- f. con Decreto Dirigenziale n. 15 del 27.02.2013 si provvedeva alla liquidazione e al pagamento della somma di € 2.269,07= a favore del sig. Gambale Sabato Antonio, così come disposto dalla D.G.R. n. 691 del 10.12.2012;

- g. la Provincia di Avellino, in forza della decisione del Giudice di II grado, senza alcuna ulteriore comunicazione al Settore Foreste, Caccia e Pesca, ha successivamente iscritto a ruolo, con cartella esattoriale n. 01220130005754428, emessa da Equitalia Sud, le somme già pagate al sig. Gambale Sabato Antonio intimando allo stesso, con nota prot. n. 34522 del 6.06.2013, di restituire la somma complessiva di € 4.165,82= di cui € 1.837,99 relativi alla cartella esattoriale per la sorta capitale ed € 2.327,83 relativi alle spese legali, da versarsi quest'ultimi, a mezzo di bonifico bancario per la completa restituzione di quanto incassato con il mandato 393/11;
- h. l'Avvocato Pasquale Tellone ha chiesto alla Regione Campania, con nota del 7.10.2013 assunta al protocollo dell'ex Settore Foreste Caccia e Pesca al n. 702264 del 11.10.2013, il pagamento delle somme residuali dovute dal suo assistito in virtù della sentenza n. 119/2011 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi e dell'azione di recupero delle somme operata dalla Provincia di Avellino, allegando copia della seguente documentazione:
- h.1 atto di diffida e messa in mora della Provincia di Avellino, Unità Organizzativa di STAFF Avvocatura e Contenzioso, prot. n. 34522 del 6.06.2013, nei confronti del sig. Gambale Sabato Antonio;
 - h.2 copia dell'avvenuto pagamento a mezzo versamento con conto corrente postale RAV della somma € 1.837,99= come da cartella dell'Equitalia Sud;
 - h.3 copia dell'avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario della somma € 2.327,83= restituita alla Provincia di Avellino secondo quanto previsto nella lettera di diffida;
 - h.4 modello attestante l'avvenuto versamento della tassa di registrazione della sentenza di I grado;
- i. con nota del 24.10.2013 prot. n. 755821 l'ex Settore Foreste, Caccia e Pesca chiedeva alla Provincia di Avellino – Unità Organizzativa di Staff Contenzioso e Avvocatura di voler comunicare se le somme avanzate dal sig. Gambale Antonio fossero state totalmente recuperate dal medesimo Ente indicandone l'importo esatto;
- j. con nota del 25.02.2014 prot. n. 11847, assunta al protocollo dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia in data 5.03.2014 prot. n. 156627, la Provincia di Avellino – Unità Organizzativa di Staff Contenzioso e Avvocatura trasmetteva copia della documentazione comprovante l'avvenuta restituzione da parte del sig. Gambale Sabato Antonio all'Amministrazione Provinciale della somma liquidata in esecuzione della sentenza n. 18/2010 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi,

VISTA la sentenza n. 119/2011 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, in composizione monocratica ed in persona del dott. Fabrizio Ciccone, che decidendo sull'appello proposto dall'amministrazione Provinciale di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., nonché sull'appello incidentale proposto da Gambale Sabato Antonio avverso la sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 18/2010, così provvede:

- a. accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da Gambale Sabato Antonio nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t.;
- b. condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di Gambale Sabato Antonio della somma di € 1.536,49= oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- c. condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali liquidate in primo grado in favore dell'attore;
- d. dichiara integralmente compensate tra l'Amministrazione Provinciale di Avellino e Gambale Sabato Antonio le spese del giudizio di primo grado;
- e. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- f. dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da Gambale Sabato Antonio;
- g. rigetta l'appello incidentale proposto dalla Regione Campania;
- h. condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da Gambale Sabato Antonio che liquida in complessivi € 1.482,00= di cui € 752,00 per diritti ed € 730,00 per onorari oltre rimborso forfettario ex art 14 tar forense IVA e cpa se dovute, come per legge;
- i. dichiara integralmente compensate tra l'Amministrazione Provinciale di Avellino e Gambale Sabato Antonio le spese del presente grado di giudizio;

DATO ATTO che:

- a. in esecuzione della sentenza n. 119/11 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi occorre provvedere a riconoscere la legittimità del debito relativo alle somme liquidate e pagate al sig. Gambale Sabato Antonio con la sentenza di I grado dalla Provincia di Avellino e dalla medesima Provincia recuperate a mezzo di cartella esattoriale e atto di diffida e messa in mora, essendo tali somme essere state poste totalmente a carico della Regione Campania;
- b. il debito complessivo ammonta a € 4.204,83= di cui € 1.536,49 a titolo di sorta capitale oltre € 346,97 per interessi legali, € 200,24 quali spese di registrazione sentenza di I grado, € 2.081,98 per competenze professionali sentenza I grado e € 39,15 per spese richiesta copia sentenza in formula esecutiva;

- c. la spesa complessiva di € 4.204,83=, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art. 47, comma 3 e 4 della L.R. n. 7/02, è riconosciuta quale obbligazione sorta a seguito di sentenza;
- d. il debito fuori bilancio in questione di € 4.204,83=, derivante dalla predetta sentenza, è certo liquido ed esigibile;
- e. la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16 lett. d della L.R. 6 maggio 2013 n. 6, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra le dotazioni finanziarie dei programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

RITENUTO

- a. di richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del "debito fuori bilancio" determinato nella misura di € 4.204,83= ai sensi dell'art. 47 comma 3 L.R. 7/02 e della D.G.R. 1731 del 30/10/2006 pubblicata sul BURC del 20/11/2006;
- b. che a tanto si possa provvedere, dotando il capitolo di spesa 580 Missione 16 Programma 1 Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/2002 di competenza del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali", all'uopo istituito, della somma di € 4.204,83= e prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 Missione 20 Programma 3 Titolo 1 rientrante nelle competenze operative del Dipartimento delle Risorse finanziarie, umane e strumentali - Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ed avente sufficiente disponibilità;
- c. di demandare al Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia del Dipartimento 52 - Direzione 06 il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 4.204,83= da assumersi sul capitolo 580, all'uopo istituito, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

VISTI

- a. l'art. 47, comma 3, della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7;
- b. la nota dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario prot. n. 877417 del 25/10/2006;
- c. la DGR n. 1731/2006;
- d. la L.R. n. 3 del 16 gennaio 2014 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per il triennio 2014/16;
- e. la L.R. n. 4 del 16 gennaio 2014, di approvazione delle Disposizioni per la Formazione del Bilancio annuale 2014 e pluriennale per il triennio 2014/16 della Regione Campania - Legge di Stabilità Regionale 2014;
- f. la DGR n. 92 del 1 aprile 2014 di approvazione del Bilancio Gestionale per l'esercizio finanziario 2014/15/16;

PROPONGONO e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002 n. 7, la somma complessiva di € 4.204,83= appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio avanzati dal Sig. Gambale Sabato Antonio così come specificato nella allegata scheda di rilevazione di partita debitoria;
2. di prendere atto che la somma totale di € 4.204,83= rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo, a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare fino al soddisfo e di eventuali altre voci che al momento non sono quantificabili;
3. di allegare scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 16 lett. d della L.R. 6 maggio 2013 n. 6, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente le dotazioni finanziarie dei programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente per il pagamento dei debiti fuori bilancio, come di seguito riportati:

- capitolo di spesa 124, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per € 4.204,83=, di seguito classificato:

capitolo	Miss	Prog.	TIT DPCM
124	20	3	1

- capitolo di spesa 580, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art 47 della L.R. 7/2002 di competenza del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali", incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 4.204,83= di seguito classificato:

capitolo	Miss	Prog.	TIT DPCM
580	16	1	1

5. di demandare al Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia del Dipartimento 52 - Direzione 06 il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 4.204,83= da assumersi sul capitolo 580, istituito con delibera di G.R. 1078 del 22.06.07, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
6. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alla notifica di atti di precetto e/o procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza: al Consiglio Regionale della Campania; al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali; al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali; alle Direzioni Generali per le Risorse Finanziarie e per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; all'Avvocatura Regionale per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità Giudiziaria; alla Sezione Giurisdizionale competente della Corte dei Conti; alla Tesoreria Regionale e all'UDCP - Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale - BURC per la relativa pubblicazione.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	180	del	05/06/2014	DIPART.	DIR.GEN./DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR.GEN.
				52 55	6 13	8

OGGETTO :

Legge regionale 30 Aprile 2002 n. 7, art. 47, comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 119/2011 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi. Adempimenti consequenziali a favore del sig. Gambale Sabato Antonio - Avv. Pasquale Tellone


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		<i>Assessore Giancane Gaetano Assessore Nugnes Daniela</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Diasco Filippo Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Prof. Romano Dr. Varriale</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>05/06/2014</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<i>06/06/2014</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma
IL DIRIGENTE
DDITSSA VALERIA ESPOSITO

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 1 – DEL 09.04.2014

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Gambale Sabato Antonio** nato ad Andretta (AV) il 4.01.1960 - C.F. ~~GMBSTN60A04A284P~~, residente in Andretta (AV) alla via Palmiro Togliatti n. 13.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di € 4.204,83= derivante sentenza Tribunale di S. Angelo dei Lombardi n. 119/2011.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi n. 119/2011.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi n. 119/2011.

Importo sorta capitale	€ 1.536,49
Interessi legali	€ 346,97
Spese reg.ne sentenza	€ 200,24
Competenze professionali sentenza I grado	€ 2.081,98
Spese richiesta sentenza	€ 39,15
Totale*	€ 4.204,83

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a) Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: esecuzione di sentenza;
- b) che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di € 4.204,83 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 4.204,83=

Allega la seguente documentazione:

- ~~Sentenza del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi n. 119/2011~~
- Atto di diffida e messa in mora della Provincia di Avellino, Unità Organizzativa di STAFF Avvocatura e Contenzioso, prot. n. 34522 del 6.06.2013, nei confronti del sig. Gambale Sabato Antonio.
- Copia dell'avvenuto pagamento da parte del sig. Gambale della somma da restituire alla Provincia di Avellino secondo le modalità prescritte.
- Modello attestante l'avvenuto versamento della tassa di registrazione della sentenza.
- Nota del 25.02.2014 prot. n. 11847 della Provincia di Avellino – Unità Organizzativa di Staff Contenzioso e Avvocatura con allegata copia della documentazione comprovante l'avvenuta restituzione da parte del sig. Gambale Sabato Antonio all'Amministrazione Provinciale della somma liquidata in esecuzione della sentenza n. 18/2010 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi.

Il Dirigente ad interim
Dr. Antonio Carotenuto

ee
5282/08
un, un, un, un



Repubblica Italiana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in composizione monocratica, ed in persona del dott. Fabrizio Piccone, ha pronunciato la seguente.

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 389/2010 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace-risarcimento danni, riservata in decisione all'udienza del 15.11.2010 e vertente

TRA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO (P. IVA: 800000190647, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avv.to Gennaro Galietta, in virtù di procura generale *ad lites* per notar Pellegrino D'Amore di Avellino del 21/10/2010, registrata in Avellino in data 29/1/2010, rep. n. 210538, racc. n. 33428, e giusta determina dirigenziale n. 1358 del 9.4.2010, ed elettivamente domiciliata in Sant'Angelo dei Lombardi (AV), Via Boschetto, n. 1, presso il Centro per l'impiego;

-APPELLANTE PRINCIPALE- REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATO
SETTORE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

E

GAMBALE SABATO ANTONIO, nato ad Andretta (AV) il 4/1/1960 ed ivi residente alla Contrada Arenara n. 14 (cod. fisc.: GMB STN 60A04 4284P), rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.to Pasquale Tellone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore sito in Andretta (AV), via Garibaldi, n. 55;

1 APR. 2011

-APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE-

NONCHÉ

REGIONE CAMPANIA (P. IVA: 80011990639), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa, giusta procura generale *ad lites* per Notar Stefano Cimmino di Napoli del 17/9/2002, registrata in Napoli il 24/9/2002, rep. n. 35093, racc. n. 5096, ed in virtù di determina dirigenziale n. 933 del

Il Giudice
Dr. Fabrizio Piccone

5174

N. 119/11 sen
N. 389/10 R.G.
N. 228 cron
N. 204/11 rep
G.U. *[Signature]*
OGGETTO.....
[Signature]
[Signature]

18/6/2010, dall'Avv.to Anna Carbone, ed elettivamente domiciliata in Sant'Angelo dei Lombardi (AV), alla Via Petrile, presso Stap. Foreste-pal. Regione.

-APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE-

CONCLUSIONI

Per Amministrazione Provinciale di Avellino: "voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in riforma dell'impugnata sentenza: 1) in via preliminare, dichiarare il difetto di titolarità passiva della convenuta Amministrazione Provinciale per unica legittimata la Regione Campania..."; 2) nel merito, dichiarare l'infondatezza della domanda proposta dall'attore, sia nell'an che nel quantum, non ricorrendo alcun profilo di responsabilità civile della convenuta Provincia di Avellino e conseguentemente [pronunciarne] l'integrale rigetto; 3) condannare...l'appellato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio".

Per Gambale Sabato Antonio: "voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in via principale: 1) accertare la titolarità passiva dell'Amministrazione Provinciale di Avellino...e, per l'effetto, rigettare il proposto appello perché inammissibile ed infondato; 2) confermare la sentenza di primo grado n. 18/2010 del 03.03.2010 resa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi (AV); 3) con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio; 4) qualora l'Ecc.mo Tribunale adito ritenesse la titolarità passiva non dell'Amministrazione Provinciale di Avellino ma della Regione Campania, voglia in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere lo spiegato appello incidentale e, per l'effetto, condannare la Regione Campania...al risarcimento dei danni patiti dal sig. Gambale Sabato Antonio, quantificati in €. 1.536,49, oltre interessi legali e alla rivalsa delle spese del doppio grado di giudizio; 5) in via subordinata, qualora l'Ecc.mo Tribunale adito ritenesse la responsabilità dell'Amministrazione Provinciale di Avellino e della Regione Campania, voglia condannarli, se del caso con vincolo solidale tra loro, al risarcimento dei danni patiti dal sig. Gambale Sabato Antonio, quantificati in €. 1.536,49, oltre interessi legali e alla rivalsa delle spese del doppio grado di giudizio".

Per la Regione Campania: si "conclude affinché l'On.le Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi voglia: 1) rigettare l'appello principale e confermare in ogni suo

Il Giudice
Dr. Fabrizio Ciccone

punto la sentenza n. 18/2010 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi;
2) nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice voglia ritenere passivamente legittimata la Regione Campania..., in accoglimento dell'appello incidentale, riconoscere l'azione di rivalsa proposta e condannare l'Amministrazione Provinciale di Avellino... al pagamento dell'importo che si riterrà dovuto all'appellato".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 18-20/9/2008 e 18-22/9/2008 Gambale Sabato Antonio conveniva innanzi al Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi (AV) l'Amministrazione Provinciale di Avellino e la Regione Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, per sentirli condannare, anche in via solidale, al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura Peugeot 207 targata DE 310 XG, allorquando, in data 27/8/2008, alle ore 21:30 circa, mentre stava transitando lungo la S.S. 303 nel Comune di Guardia dei Lombardi (AV) con direzione S. Angelo dei Lombardi, veniva attinta da un cinghiale di grosse dimensioni, il quale, sbucando improvvisamente dal terreno circostanza, invadeva la carreggiata andando a collidere contro l'autovettura, che nell'occasione riportava ingenti danni alla parte anteriore sinistra, per la cui riparazione era stata preventivata una spesa di €. 1.539,49.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Avellino deducendo l'infondatezza nel merito della domanda, eccependo, in particolare, il proprio difetto di titolarità passiva per essere legittimata la Regione Campania.

Costituitasi in giudizio, la Regione Campania, a sua volta, eccepeva la propria carenza di titolarità passiva, per essere di competenza della Provincia le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica e nel merito deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda.

Istruita la causa mediante deposizioni testimoniali, con sentenza n. 18/2010, depositata il 3/3/2010 e notificata in data 30/3/2010, l'adito Giudice di Pace, ritenuta la titolarità passiva dell'Amministrazione provinciale, condannava quest'ultima al pagamento in favore di Gambale Sabato Antonio della somma di

Il Giudice
Dr. Fabrizio Ciccone

euro 1.536,46, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, ed al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attore; rigettava; altresì, la domanda contro la Regione Campania e compensava le spese processuali tra quest'ultima ed il Gambale.

Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione notificato al Gambale il 28/4/2010 ed alla Regione Campania il giorno successivo, proponeva tempestivo appello l'Amministrazione Provinciale di Avellino, deducendo: a) il proprio difetto di titolarità passiva, in quanto, secondo la normativa vigente (art. 19 T.U.E.L., l. n. 175/1992, l. Reg. Campania n. 8/96), la funzione di "protezione" della fauna selvatica attribuita alla Provincia va intesa come difesa delle specie protette e salvaguardia delle diverse razze animali presenti sul territorio, mentre alla Regione compete una funzione di "controllo e gestione" degli animali selvatici, da cui sorge un obbligo positivo di vigilanza volta ad impedire che gli animali selvatici non arrecino danni a terzi; b) l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha affermato la responsabilità della Provincia per i danni patiti dal Gambale alla sua proprietà, dovendo i danni cagionati dalla fauna selvatica essere cagionati in base alla regola generale dell'art. 2043 c.c. e non secondo la previsione di responsabilità ex art. 2052 c.c., inapplicabile all'ipotesi considerata, non essendo, per definizione, gli animali selvatici soggetti ad alcuna forma di controllo di fatto tale di integrare i presupposti di detta forma di responsabilità; c) il difetto di motivazione della decisione impugnata per avere proceduto alla liquidazione dei danni sulla base della sola consulenza di parte, senza che fosse stata, sul punto, fornita alcuna prova dall'attore.

Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 14/5/2010 si costituiva Gambale Sabato Antonio, il quale insisteva per la conferma della decisione di primo grado, con l'affermazione della responsabilità dell'Amministrazione Provinciale di Avellino; inoltre, per l'ipotesi in cui, in accoglimento dell'appello principale, fosse dichiarata la titolarità passiva della Regione Campania, spiegava appello incidentale affinché il Tribunale, in riforma della pronuncia di primo grado, condannasse quest'ultima, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 1.536,46, con condanna

Il Giudice
Dr. Fabrizio Ciccone

alle spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva anche la Regione Campania, insistendo per la declaratoria della propria carenza di titolarità passiva e sostenendo, nel merito, l'infondatezza della domanda proposta in primo grado.

Spiegava, a sua volta, appello incidentale affinché il Tribunale, in caso di affermazione della propria titolarità passiva, condannasse l'Amministrazione Provinciale a tenerla indenne di quanto eventualmente corrisposto al Gambale a titolo di risarcimento danni.

Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa, all'udienza del 15/11/2010, sulle conclusioni in epigrafe riportate, è stata trattenuta in decisione dal Giudice istruttore, previa assegnazione dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

~~Il primo motivo dell'appello principale- con cui si contesta la titolarità, in capo all'Amministrazione Provinciale della titolarità passiva del rapporto obbligatorio conseguente ai danni cagionati a terzi da animali selvatici- è fondato.~~

Secondo i giudici di legittimità, il cui orientamento il Tribunale condivide e fa proprio, *"sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la l. 11 febbraio 1992 n. 157 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") attribuisce alle regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) e affida alle medesime (cui la legge n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra regioni province e comuni, ha attribuito la qualifica di ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della legge n. 142 del 1990 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme"* (Cass. civ., Sez. III, 24/09/2002, n. 13907).

Il Giudice
Dr. *Fabrizio* Ciccone

Non si può, dunque, dubitare che la Regione, in quanto titolare dei poteri anzidetti, sia tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie ad impedire che la fauna selvatica protetta arrechi danni a terzi, non solo impartendo le opportune disposizioni alle province ma anche verificando la corretta esecuzione delle misure prescritte ed attuando gli interventi sostitutivi richiesti in caso di perdurante inerzia degli enti preposti.

Che unico responsabile sia la Regione Campania lo si desume anche dall'esame del complessivo impianto normativo, statale e regionale.

L'art. 9 della legge 11.2.1992, n. 157 (contenente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), rubricato "*Funzioni amministrative*", precisa che le Regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui al successivo articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali, mentre alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione.

L'art. 19 della legge, rubricato "*Controllo della fauna selvatica*", dispone che le Regioni possano vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia per determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità e provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico e la tutela del suolo, del patrimonio storico-artistico, delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, ovvero per motivi sanitari o connessi alla selezione biologica.

L'art. 26 della Regionale Campania n. 8/1996, rubricato "*Risarcimento danni alle produzioni agricole*", chiarisce in maniera non equivoca che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria è costituito un fondo regionale che annualmente la Giunta ripartisce tra le Amministrazioni

provinciali in misura corrispondente alla percentuale di territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna.

Alla costituzione del fondo deve provvedere la Regione con la legge di approvazione del bilancio con l'istituzione di un apposito capitolo.

La norma prevede altresì un apposito procedimento per ottenere il risarcimento del danno che si inizia con la presentazione di una denuncia all'Ufficio caccia della Provincia.

Entro novanta giorni dal ricevimento della denuncia, previo esame della pratica da parte di Comitato (composto dall'assessore provinciale delegato alla materia che lo presiede, tre rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale designati dalle organizzazioni di appartenenza; da un funzionario regionale del Settore tecnico amministrativo provinciale dell'agricoltura della provincia competente e da un funzionario del Settore foreste, caccia e pesca designati dall'assessore regionale delegato al ramo; da un dipendente dell'Ufficio caccia dell'Amministrazione provinciale, con funzione di segretario, designato dall'assessore provinciale delegato alla materia), la Provincia comunica al danneggiato l'importo del danno accertato.

Dall'analisi della predetta norma emerge evidente che alla Provincia è attribuito esclusivamente il compito di regolamentare il procedimento di risarcimento – con fondi della Regione – e che il primo Ente non assume alcuna funzione di controllo, che, invece, è espressamente riservata al secondo dall'art. 17, rubricato, appunto, "Controllo della fauna selvatica": "1. La Giunta regionale, per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 16.

2. La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, dispone il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia di cui al precedente art. 11 lett. a), b) e c). Tale controllo,

Il Giudice
Dr. Fabrizio Ciccone

esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'I.N.F.S.. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. Queste ultimi possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani, medesimi o di altre persone, purché tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali e delle guardie venatorie volontarie delle Associazioni, tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco, munito di licenza per l'esercizio venatorio ed in mancanza od insufficienza con le modalità di cui al comma precedente d'intesa con l'Ente gestore della struttura nel rispetto dei principi di cui agli artt. 11 - 4° comma - e 22 - 6° comma della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. La Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti da forme inselvatichite di specie domestiche, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, piani di abbattimento attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi su cui si attuano i piani medesimi se questi ultimi sono muniti di licenza per l'esercizio venatorio".

La norma è chiara, dunque, nell'attribuire alla Regione Campania ogni funzione di controllo della fauna selvatica, mentre alla Provincia sono attribuite funzioni espressamente delegate (es. in materia di caccia: art. 9) o attuative (art. 11 in tema di piano faunistico; cfr., ancora, art. 26, regolante il procedimento volto a liquidare il risarcimento).

Infine, va detto che neppure dall'analisi dell'art. 19 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (l'unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che prevede le funzioni attribuite alla provincia, può evincersi alcunché, posto che la norma, nell'indicare

le funzioni amministrative che spettano al predetto Ente, alla lettera e), si limita a prevederne nel settore della protezione della flora, fauna, parchi e riserve naturali, senza dunque alcun riferimento specifico al controllo della fauna selvatica.

La titolarità passiva del rapporto spetta pertanto esclusivamente alla Regione della Campania, per cui la domanda attrice proposta nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Avellino va rigettata.

Resta, pertanto, assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da Gambale Sabato Antonio per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale.

L'accoglimento dell'appello principale per difetto di titolarità passiva del rapporto precluderebbe, in linea generale, l'esame delle censure inerenti la fondatezza della domanda in ordine al *quantum* del risarcimento (non avendo l'appellante Amministrazione Provinciale mosso alcuna specifica censura alla gravata decisione per quel che concerne l'*an* del risarcimento, con conseguente formazione del giudicato interno), ma tuttavia appare preferibile affrontare comunque le ulteriori questioni prospettate dall'appellante principale ai fini di quanto si dirà in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.

Non è la quantificazione del pregiudizio subito dal Gambale, mentre è onere della parte che chiede il risarcimento del danno di dimostrarne la consistenza, spetta, invece, al giudice del merito il compito di liquidarne l'equivalente pecuniario, quando, se del caso all'ausilio di un consulente tecnico oppure, qualora la determinazione del preciso ammontare non sia oggettivamente possibile o appaia molto difficile, il compito di provvedere ad una liquidazione di carattere equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (Cass. civ., Sez. III, 18/4/2001, n. 5687).

Nella specie, il giudice di prime cure, nel determinare il danno, ha fatto riferimento al preventivo di riparazione redatto dal carrozziere Russoniello Antonio, la cui stima è stata ritenuta congrua rispetto all'entità dei danni riportati dall'autovettura del Gambale per essere stata confermata dal Russoniello in sede di deposizione testimoniale (udienza del 6/11/2008).

Il tale riferimento è stato specificamente censurato dalla Provincia, sul presupposto dell'inidoneità ai fini della prova del danno subito dal veicolo

dell'attore il preventivo di spesa redatto dal carrozziere, consistendo "nella comparazione di uno stato di fatto con un'operazione economica e dunque [in] una valutazione relativamente alla stima del danno che, in quanto tale, non può essere provata documentalmente, così come non potrebbe formare oggetto di prova testimoniale" (così pag. 11 dell'atto di appello).

Sul punto, osserva il Tribunale che nell'elaborazione della giurisprudenza di merito è costante l'affermazione sull'insufficienza del solo preventivo a sostenere la prova del danno subito dal veicolo. Il preventivo, in effetti, costituisce semplicemente una valutazione compiuta da un soggetto terzo sulle riparazioni necessarie e sul loro costo; è, dunque, espressione di un'attività valutativa operata da un soggetto estraneo all'organo giudiziario e non è certamente probante un esborso sostenuto.

Si veda, in particolare la pronuncia del Tribunale Salerno del 2/01/2008 (ne "Il merito", 2008, 26), secondo cui "in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito a sinistro stradale, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal perito. Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non sia fornita la prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non sia indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il collaudo del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla correttezza" (conforme, Tribunale Roma, sez. XII, 24/3/2004).

La Suprema Corte, tuttavia, sul punto ha mostrato di aderire ad una tesi meno restrittiva, giungendo ad attribuire idonea rilevanza al preventivo, ma solo quale parametro di riferimento nell'ambito di una liquidazione equitativa nelle ipotesi in cui il valore presumibile della causa non giustificerebbe un puntuale accertamento tecnico.

In tal senso è stato, infatti, affermato che "qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo "quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche

quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata" (Cass. n. 8004 del 18/4/2005; nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull'ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie, in ragione dell'esiguità dei danni stessi e per non gravare le parti di ulteriori spese peritali; negli stessi termini anche Cass. 14.10.2004 n. 20283).

Diò è posto, è da ritenere corretta la decisione del Giudice di Pace di fare ricorso al preventivo di riparazione esibito dall'attore in considerazione sia della modesta entità dei danni riportati dall'autovettura (€ 1.536,49), sia della loro corrispondenza con le riparazioni stimate dal carrozziere alla stregua della relazione fotografica raffigurante il veicolo incidentato versata in primo grado di giudizio (v. doc. n. 4).

È altresì l'appello incidentale condizionato proposto dalla Regione Campania, con cui si chiede, per il caso di affermazione della sua titolarità del rapporto controverso, di condannare in via di rivalsa l'Amministrazione Provinciale di Avellino al pagamento in proprio favore del rapporto riconosciuto all'attore.

In tema di responsabilità per illecito extracontrattuale, il regresso è ammesso, nei rapporti interni tra più soggetti tenuti a rispondere solidalmente dell'evento dannoso, a favore di colui che ha risarcito il danno e contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa, presupponendo che ciascuno dei corresponsabili abbia una parte di colpa nel verificarsi dell'evento dannoso (Cass. Civ., Sez. III, 5/9/2005, n. 17763); nella specie, tuttavia, la Regione non ha allegato alcuna violazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di specifiche disposizioni di legge o di

Il Giudice
Dr. Fabrizio Ciccone

regolamenti amministrativi – ad esempio, il profilo della cattiva gestione dei fondi regionali per l'attuazione degli interventi in materia di protezione faunistica -, si da legittimare in astratto una sua responsabilità quanto meno solidale nella produzione dell'evento illecito.

L'accoglimento dell'appello principale comporta come logica conseguenza una nuova regolamentazione delle spese processuali, che vanno integralmente compensate in entrambi i gradi tra l'Amministrazione Provinciale e Gambale Sabato Antonio, stante l'obiettivo complessità del dettato legislativo in ordine alla questione della titolarità passiva del rapporto dedotto giudizio.

Nel confronti della Regione le spese devono seguire la soccombenza anche del presente grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, sulla falsariga della nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c..

Rispetto a quanto richiesto non possono essere riconosciuti a titolo di diritti l'importo di €. 38,00 relativo a "partecipazioni a n. 3 udienze" e "deduzioni in udienza n. 3", essendosi il giudizio esaurito nel corso di due sole udienze, quello di €. 30,00 per "esame tre ordinanze", provvedimento questo adottato, quello di €. 10,00 per un secondo ritiro del fascicolo di parte (risultando tale attività compiuta una sola volta) e di €. 15,00 per "assegnazione causa a sentenza" (che, invero, non prevista dalla vigente tariffa forense).

A titolo di onorario, analogamente, vanno considerate due sole udienze di udienza, e non può essere riconosciuta la somma di €. 150,00 richiesta per "udienza orale", attività non espletata dal difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, in composizione monocratica, ed in persona del dott. Fabrizio Ciccone, decidendo sull'appello proposto dall'Amministrazione Provinciale di Avellino, in persona del legale rappresentante p.a., nonché sull'appello incidentale proposto da Gambale Sabato Antonio, avverso la sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi (AV) n. 110/2010, depositata il 3.3.2010, così provvede:

1) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, in parziale riforma (dell'impugnata sentenza:

Il Giudice
Dr. Fabrizio Ciccone

1) rigetta la domanda proposta da Gambale Sabato Antonio nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t.

2) condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Gambale Sabato Antonio, della somma di euro 1.536,49 oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;

3) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali liquidate in primo grado in favore dell'attore;

4) dichiara integralmente compensate tra l'Amministrazione Provinciale di Avellino e Gambale Sabato Antonio le spese del giudizio di primo grado;

5) conferma per il resto l'impugnata sentenza;

6) dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da Gambale Sabato Antonio;

7) rigetta l'appello incidentale proposto dalla Regione Campania;

8) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da Gambale Sabato Antonio che liquida in complessivi euro 1.771,00, di cui euro 752,00 per diritti ed euro 730,00 per onorari, oltre rimborso di euro 270,00 ex art. 14 tar. FOR., IVA e CPA se dovute, come per legge;

9) dichiara integralmente compensate tra l'Amministrazione Provinciale di Avellino e Gambale Sabato Antonio le spese del presente grado di giudizio.

Fatto in Sant'Angelo dei Lombardi, in data 1 marzo 2011.

Depositata in Cancelleria

3.3.11

[Handwritten signature]

Il Giudice

(dott. Fabrizio Piccone)

Fabrizio Piccone

Registrato in Tribunale di Avellino

22.3.11 16

1V

171,00

1.000,00

[Handwritten signature]

21 3/20 11

2
ell and
eregulation
28, 32
b.

Tellone
21 3. 11
R

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi.

Sant'Angelo dei Lombardi , li

24.3.11

IL CANCELLIERE
(Angela Strazza)

A richiesta dell'Avv.

Tellone

si rilascia la seguente formula :

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Sant'Angelo dei Lombardi , li

24.3.11

IL CANCELLIERE
(Angela Strazza)

E' copia conforme alla prima rilasciata in forma esecutiva.

Sant'Angelo dei Lombardi , li

24.3.11



IL CANCELLIERE
(Angela Strazza)

RELATA DI NOTIFICA.

Ad istanza del sig. **GAMBALE SABATO ANTONIO** e su richiesta dell'avv. Pasquale Tellone, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto allo U.N.E.P. presso il Tribunale di Sant'Angelo del Lombardi, ho notificato per legale scienza e per ogni effetto di legge il suesteso atto a:

1) **REGIONE CAMPANIA**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in(80132) Napoli alla Via Santa Lucia, ivi spedendone copia conforme in piego raccomandato ar a mezzo del servizio postale come per legge.

mediante invio di ...
con A.R. ...
dal locale ...
Sant'Angelo del Lombardi

28 MAR 2011



L'UFFICIALE GIUDIZIARIO ...
Giuseppina ROSSI

22.3.M

124/2/4



PROVINCIA DI AVELLINO

Unità Organizzativa di Staff Contenzioso e Avvocatura

Post. Generale n° SL522 del Sett. C. C. 13

Allegati:

Raccomandata A.R.

GAMBALE Sabato Antonio
Via Palmiro Togliatti, 13
83040 ANDRETTA (AV)

ATTO DI INVITO E DI DIFFIDA

PREMESSO che:

- con mandato n. 393 del 20.01.2011 l'Amministrazione Provinciale di Avellino effettuava il pagamento in favore del sig. Gambale Sabato Antonio (C.F. GMB STN 60A04 A284P) della complessiva somma di € 3.906,04 dovuta in esecuzione della sentenza n. 18/2010 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi;
- tale somma veniva liquidata al beneficiario con accredito sul c/c. IT 91 V 05424 75640 000000150791 avvenuto in data 28.01.2011;
- all'esito del giudizio di appello il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi con sentenza n.119 del 01.03.2011/03.03.2011 riformava parzialmente la sentenza n.18/2010 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi e condannava la Regione Campania al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese;
- pertanto in forza della decisione del Giudice di secondo grado, l'Amministrazione Provinciale di Avellino doveva procedere al recupero della somma corrisposta al sig. Gambale Sabato Antonio in esecuzione della sentenza di primo grado;
- quindi, con cartella di pagamento n. 012 2013 0005754428 emessa da Equitalia Sud S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Avellino, veniva intimato al sig. Gambale Sabato Antonio di restituire alla Provincia la somma di € 1687,50 oltre interessi dal 31.12.2012 e compensi di riscossione per un totale di € 1837,99;
- oltre alla somma chiesta con la cartella di cui sopra il sig. Gambale Sabato Antonio deve versare alla Provincia di Avellino la ulteriore somma di € 2.218,54 a completa restituzione di quanto incassato con il mandato n. 393/2011 (€3.906,04 corrisposta con il mandato n. 3093/2011 - € 1687,50 somma capitale segnata nella cartella di Equitalia Sud S.p.A.);

TANTO PREMESSO,

INVITA e DIFFIDA



PROVINCIA DI AVELLINO

Unità Organizzativa di Staff Contenzioso e Avvocatura

il sig. Gambale Sabato Antonio in indirizzo (C.F. GMB STN 60A04 A28JP) a provvedere, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente, al versamento della somma di € 2327,83 (di cui € 2218,54 per differenza sorta capitale ed € 109,29 per interessi calcolati dal 28.01.2011 (data incasso del mandato di pagamento) al 31.05.2013, mediante bonifico su c/c. acceso dall'Amministrazione Provinciale di Avellino presso la banca tesoriera "Monte Paschi di Siena SPA" - filiale di Avellino, Galleria fra Via De Renzi e Via S. Solli, con coordinate IBAN: IT11010301510000001548849, avendo cura di specificare la causale del versamento.

La S.V. avrà cura di inviare entro il medesimo termine, anche a mezzo fax al n. 0825790345, all'U.O. Avvocatura e Contenzioso dell'Amministrazione Provinciale copia della ricevuta attestante il versamento di cui sopra.

Il presente atto di invito e diffida costituisce messa in mora a tutti gli effetti di legge.

In mancanza, la Provincia di Avellino si vedrà costretta a procedere come per legge, al fine di ottenere il pagamento della somma vantata oltre ulteriori interessi maturandi e rivalutazione monetaria anche ai sensi dell'art. 1224 c.c.

Il Responsabile del Servizio

Avv. Oscar Mercolino

Il Dirigente

Dot. Andrea Ciccone

CONTI CORRENTI POSTALI RIVENDITORI AUTOMATICI



€ sul C/C n. 15092828

di Euro 1.837,99

Missato a

EQUITALIA SUD SPA
PROV. AV - RAV - AGENTE RIS

Eseguito da GAMBALE SABATO ANTONIO

Residente in 85040 ANDRETTA AV

Cod. Fiscale: GMBSTN60A04A284P

N Documento: 0122013000575428000

Cod. Riv. 81010251919496891

06/005	07	10/06/15	11
0058		81010251919496891	
RAYV 0058		81010251919496891	
Commissioni		81010251919496891	


IMPORTO TOTALE

ROLLO DELL'UIF POSTALE

SCADENZA

CODICE RAV

81010251919496891



**BANCA
POPOLARE
DI BARI**

Spese (comp. per Azioni Sede Sociale e Direzione in Bari)
capitale sociale al 31/12/2011 € 429.441.080,00
Cod. fiscale e I. IVA 00254930729 - Cod. ABI 054247
Adreante al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

OPERAZIONI REGISTRATE IN DATA ODIERNA SUL CONTO

FILE	NUMERO CONTO	DATA	NUMERO OPERAZIONE	TERM.	OP TERM.	SERV.	TRANS.	RIFERIM.	DESCRIZIONE
222	00150791	17/06/2013	1384	3		01	BONS		EURO

DEBITO 2.327,83

CREDITO

VALUTA 17/06/2013 VOSTRA DISPOSIZIONE

DESCRIZIONE

5,00

17/06/2013 COMMISSIONI

REST. MAND 393 2011 PROTOCOLLO N 34522-DEL
6-6-13

2.332,83

IT1110103015100000001548849
DATA ORDINE 17/06/13 CRO 28050917511

BENEFICIARIO


AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

DI MATTEO JOSEFINA,

Banca Popolare di Bari
Filiale di Andretta

GAMBALE SABATO ANTONIO
VIA ARENARA 8/4
83040 ANDRETTA AV

L.OPERATORE



PROVINCIA DI AVELLINO

Unità Organizzativa di Staff
Contenzioso e Avvocatura

Prot. Generale n° 11847 del 25/2/2014
Allegati: 10021

Raccomandata A.R.

*S. B. 2014
De Laurentis*

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Foreste, Caccia e Pesca
Via G. Porzio
Centro Direzionale Isola A6
80143 Napoli

OGGETTO: Sentenza n.119/2011 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi.

Facendo seguito alla vs. n.735821 di prot. del 24.10.2013 relativa alla sentenza citata in oggetto, si trasmette copia della documentazione comprovante l'avvenuta restituzione da parte del sig. Gambale Sabato Antonio all'Amministrazione Provinciale di Avellino della somma liquidata in esecuzione della sentenza n. 18/2010 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi e precisamente:

- 1- copia ordine di riscossione n.2050 del 25.06.2013 di € 2327,83;
- 2- copia attestazione Equitalia Sud S.p.A. n.6121 di prot. del 04.02.2014.

Avv. Oscar Mercolino

Avv. Gennaro Galletta

IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Ciccone

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0156627 05/03/2014 11,25

Mitt. : PROVINCIA DI AVELLINO CONTENZI...

Ass. : 520609 UOD Pesca, Acquacoltura e cacc ..

Classifica : 11.1.29. Fascicolo : 14 del 2014



0647
0647

ORDINE DI RISCOSSIONE N. 2050 del 25/06/2013

esercizio 2013 Gestione COMPETENZA Codice 3.05.4001.29 Capitolo
Codice siope 3513

IL TESORIERE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
AVELLINO

RISCUOTERA' LA SOMMA DI euro 2.327,83 Lire 4.507.307

euro DUEMILATRECENTOVENTISETTE/83

DA:22413 GAMBALE SABATO ANTONO C/F GMBSTN60A04A284P
Nato il 04/01/1960
C/O AVV.TELLONE PASQUALE V. GARIBALDI 55
83040 ANDRETTA

PER:REST. MAND 393 2011 PROTOCOLLO N 34522 DEL 6-6-13 (VERSAMENTO EFFETTUATO
DA DI MATTEO JOSEFINA E GAMBALE SABATO ANTONIO)

Note:
REVERSALE A COPERTURA DEL SOSPESO N. 894
Tipo incasso: ENTRATA-USCITA - REGOLARIZ CAR-CONTAB

Accertamento: 2013 / 1937
Legge o sentenza N. 267 del 18/08/2000

Previsioni e variazioni	Residui	Competenza
Stanziameti iniziali	2.331.658,40	10.000,00
Somme x maggiori entrate		
Somme x minori entrate		
Totale rimanenza		10.000,00
Totali ordini precedenti	1.200,00	355,84
Dopo presente ordine	1.200,00	2.683,67
Differenza	2.330.458,40	7.316,33

CONTO FRUTTIFERO

Collegata al mandato N.

Estremi della quietanza rilasciata _____

IL DIRIGENTE

IL COMPILATORE

dott. Antonio Principe

Equitalia

DIREZIONE REGIONALE DI NAPOLI
SERVIZI COMUNI DI RISCOSSIONE
U.O. RIVERSAMENTI - Rendicontazioni B.A./
Tel. 081-0157529
Fax 081-0157693

Provincia di Avellino



Ufficio Protocollo
Nr: 0006121 Data: 04/02/2014
Tit.: # Ingresso

Spett.le
PROVINCIA DI AVELLINO
UNITA' ORGANIZZATIVA
AVVOCATURA E CONTENZIOSO
PIAZZA LIBERTA' . PALAZZO CARACCILO
83100 - AVELLINO

Avellino, 30/01/2014
Prot. 65181/2014

Oggetto: risposta a Vs nota del 15/01/2014 prot. 1830.


In riferimento alla richiesta riportata nella nota di cui all'oggetto si attesta che con il versamento ruoli post riforma con valuta fissa al beneficiario del 01/07/2013 effettuato ai sensi dell'articolo 22 comma I del D.lsg. 112/99, è stato riversato l'importo corrispondente alla cartella nr. 012 2013 00057544 28 (ruolo 2013/001366), intestata al Sig. Gambale Sabato Antonio (C.F. GMBSTN60A04A284P) a mezzo bonifico bancario sul CCB/IBAN IT11L0103015100000001548849 intestato alla Provincia di Avellino.

A dimostrazione si allega dettaglio analitico del ruolo nr. 2013/001366 rilevato dal tabulato versamento ruoli post riforma del 01/07/2013.

Si rammenta che, tutti i riversamenti eseguiti in favore degli enti Beneficiari sono rendicontati a mezzo applicativo **RENDIWEB**, e pertanto, alla ricezione dei bonifici e necessario conciliare le somme accreditate con le rendicontazioni analitiche e sintetiche postate sull'applicativo telematico indicato, in tal modo, si esercita anche la dovuta attività di controllo nei confronti degli Agenti contabili di collaborazione esterna, oltre a garantire gl'interessi dell'Ente stesso.

Cordialità.

B. Auriemma
Responsabile



UNB-CAMP

EQUITALIA SUD S.P.A.

00001 00000 09:1

VERSAMENTO AGLI ENTI - DETTAGLIO INCASSI

8563 97 00 0000 00 C	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
1D23 10 00 0000 00 C	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77
TOTALE RUOLO	7,04	3,17	0,44	0,22	9,55

ENTE CREDITORE 12143 0 5 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
 - AMM. PROV. LE DI AVELLINO SETTORE AFFARI LEGALI
 RUOLO 2013 001366 COATTIVO 1 ORDINARIO

CONTRIBUENTE ENVRT155L56L399W BONAVITA RITA	IMPOSTA	MORA	AGGIO	IVA	VERSATO
TRIB AA --- C.C.A. ---	578,69	0,00	19,39	9,72	549,58
1F89 11 00 0000 00 C					

CONTRIBUENTE CLNMR48T42L973M COLANTUONO MARIA	IMPOSTA	MORA	AGGIO	IVA	VERSATO
TRIB AA --- C.C.A. ---	276,28	0,00	9,25	4,64	262,39
1F89 08 00 0000 00 C					

CONTRIBUENTE GMBSTN60A04A284P GAMBALE SABATO ANTONIO	IMPOSTA	MORA	AGGIO	IVA	VERSATO
TRIB AA --- C.C.A. ---	1.750,70	0,00	58,65	29,41	1.662,64
1F89 11 00 0000 00 C					

TOTALE RUOLO	2.605,67	0,00	87,29	43,77	2.474,61
--------------	----------	------	-------	-------	----------

ENTE CREDITORE 12143 0 5 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
 - AMM. PROV. LE DI AVELLINO SETTORE AFFARI LEGALI
 RUOLO 2013 001701 COATTIVO 1 ORDINARIO

CONTRIBUENTE PRTFNC71B17A509L FIORITO FRANCO	IMPOSTA	MORA	AGGIO	IVA	VERSATO
TRIB AA --- C.C.A. ---	115,78	0,00	3,88	1,94	109,96
1F89 11 00 0000 00 C					

TOTALE RUOLO	115,78	0,00	3,88	1,94	109,96
TOTALE ENTE 12143 B 1	13.814,39	40,43	439,46	143,73	13.271,63